

LXXIXª TORNATA

MERCOLEDI 10 GIUGNO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comitato segreto (Convocazione del Senato in) Pag. 3418

Congedi 3382

Disegni di legge (Approvazione di):

« Assegnazione di fondi straordinari per lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori » 3403

« Lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi » 3408

« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova » . 3408

« Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Antonio Abate del comune di Lettere in provincia di Napoli » 3410

« Tombola nazionale a favore dell'erigendo ospedale civile di Gallipoli » 3411

« Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra » 3411

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinuncia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinuncia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcolico non ecceda il 23 per cento del loro volume » 3414

(Discussione di):

« Protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia » (Seguito e fine). 3384

Oratori:

CREDARO Pag. 3392, 3394
FEDERZONI, ministro dell'interno 3389, 3391, 3393, [3394, 3398

GAROFALO, dell'Ufficio centrale 3397

LUSIGNOLI 3390, 3391

MARCHIAFAVA, presidente e relatore 3384, 3389, [3394

MAYER 3388, 3397, 3398

« Conversione in legge del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi Istituti nautici, con alcune varianti » 3399

Oratori:

SECHI, relatore 3402, 3403

SIRIANNI, sottosegretario di Stato per la marina 3403

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari » 3403

Oratori:

PRESIDENTE 3406

MANGO, relatore 3404, 3406

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto 3404, 3406

« Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1543, che proroga di sei mesi i poteri del Regio Commissario del consorzio autonomo per il Porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del Porto stesso » 3413

Oratori:

BENSA, relatore 3414

PETRILLO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 3414

« Riabilitazione degli invalidi di guerra » . . 3407

Oratore:

CALLAINI, relatore 3407

(Presentazione di) 3382, 3384, 3392

(Svolgimento di una proposta di) . . . Pag. 3383

Oratori:

MAYER. 3383

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio* 3384

Interrogazioni (Annuncio di) 3418

Relazioni (Presentazione di) . . . 3384, 3391, 3396, 3403

Sui lavori del Senato 3418

Oratore:

PRESIDENTE. 3418

Uffici (Riunione degli) 3418

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 3417

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, *interim* della guerra e della marina, e i ministri delle colonie, dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'economia nazionale, delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la marina, per la guerra e per i lavori pubblici.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Tommasi per giorni 8.

Se non si fanno obiezioni, il congedo s'intende accordato.

Presentazione di disegni di legge.

DI SCALEA, *ministro delle colonie*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *ministro delle colonie*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore di manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle colonie italiane;

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale all'importazione nel Regno delle « Gommeresine » provenienti dalle colonie italiane;

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di scarto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge (già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1925) riguardante la conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, circa modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle cattedre ambulanti di agricoltura, nonché lo stato giuridico economico del relativo personale tecnico; 31 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta norme per la costituzione dei consorzi e delle cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardante la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1374, contenente

norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il finanziamento di colonie agricole.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del senatore Mayer: « Emolumenti dei ministri segretari di Stato e dei sottosegretari di Stato ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del senatore Mayer: « Emolumenti dei ministri segretari di Stato e dei sottosegretari di Stato » e della quale è stata data lettura nella tornata di ieri.

Ha facoltà di parlare il senatore Mayer per svolgere la sua proposta.

MAYER. Onorevoli colleghi, a sensi dell'articolo 93 del nostro regolamento, io devo leggere e sviluppare la mia proposta sugli emolumenti ai ministri segretari di Stato ed ai sottosegretari di Stato. Il compito mi sembra molto facile.

Nella seduta del 28 marzo scorso il relatore sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze nel dar ragione dei motivi che lo inducevano a chiedere al ministro che i nostri bilanci di previsione venissero compilati in modo da riuscire più chiari e più evidenti e più espressivi, chiedeva: « Come possono le Camere esercitare un controllo efficace sulle spese pubbliche se mancano gli elementi di giudizio? ».

E tra gli altri esempi, narrava: « con fatica ho dovuto indagare quale emolumento percepiscono i nostri ministri » ed ho scoperto (il vocabolo può sembrare improprio, ma non lo è) che i nostri ministri hanno ancora l'emolumento assegnato con la legge 6 novembre 1859 cioè 25,000 lire annue, al quale venne poi aggiunto un assegno temporaneo di 2400 lire, ed una indennità di caro-viveri che, a seconda

delle condizioni di famiglia, va da lire 1980 annue a lire 3680. Accennato di poi come fosse poco decoroso per l'Italia che i suoi ministri percepissero un emolumento che oscilla tra 2000 e 2600 lire mensili, osservava ancora: « è certo che se il Parlamento avesse avuto queste cifre sott'occhio avrebbe pensato a tempo a provvedere in modo più dignitoso »; ed esprimeva la fiducia che il Senato avrebbe preso l'iniziativa di un disegno di legge inteso a mettere gli emolumenti dei ministri in relazione con le condizioni attuali della vita ». Il resoconto stenografico, segna a questo punto, « approvazioni ».

È necessario che io illustri questa concetto dopo che il Senato lo ebbe ad accogliere favorevolmente? Non mi pare.

Io mi sono dato cura di esaminare che cosa si fa negli altri Stati.

In Inghilterra gli emolumenti dei ministri vanno da un minimo di duemila sterline ad un massimo di cinquemila, il che vuol dire da un minimo di 240,000 lire ad un massimo di 600,000 lire. In Francia i ministri di Portafoglio hanno 80,000 franchi, e l'alloggio nel Ministero. Nel Belgio i ministri hanno, tra stipendio e spese di rappresentanza, 53,000 franchi, circa 65,000 delle nostre lire, e generalmente usufruiscono di alloggio nei Ministeri stessi. In Germania ogni ministro riceve da 30,000 a 37,860, marchi cioè da 178,000 a circa 210,000 lire. In Svizzera non ci sono ministri, ma i consiglieri federali hanno ciascuno 25,000 franchi, cioè da circa 118,000 a 120,000 lire nostre. In Spagna i membri dell'attuale direttorio hanno lo stesso stipendio assegnato precedentemente ai ministri, cioè 30,000 pesetas, circa 102,000 lire.

Dunque sull'opportunità di una revisione della legge del 1859 non credo vi possano essere dubbi e allora bisognava determinare la misura degli emolumenti. Non era facile. Io ho creduto di esaminare quali fossero gli stipendi e gli altri assegni fissi di alcuni funzionari delle più elevate categorie dello Stato. Ho constatato così che i generali d'esercito percepiscono circa 80,000 lire annue, e il primo Presidente della Corte di Cassazione circa 70,000 lire. Mi è sembrato (ho scritto nella mia relazione equo e moderato; per il moderato non ho nessun dubbio; per l'equo sono un po' perplesso, ma non ha voluto eccedere), mi è sembrato

moderato dunque proporre per i ministri-segretari di Stato lire 80,000 annue. Logicamente bisognava ritoccare anche gli emolumenti dei sottosegretari, che hanno attualmente lo stipendio complessivo di 23,000 lire, e perciò ho proposto di portarlo a 40,000 lire.

Non è oggi il caso di discutere intorno alle cifre, perchè, se, come confido, il Senato vorrà prendere in considerazione la mia proposta, questa dovrà essere esaminata dagli Uffici. Io la raccomando dunque alla benevola considerazione del Senato.

PRESIDENTE. Domando al Governo se non si oppone alla presa in considerazione della proposta del senatore Mayer.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri interim della guerra e marina*. Non mi oppongo alla presa in considerazione di questo disegno di legge, ma personalmente vi sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo non si oppone alla presa in considerazione.

Coloro che intendono di prendere in considerazione il disegno di legge del senatore Mayer, sono pregati di alzarsi.

Il Senato prende in considerazione la proposta di legge del senatore Mayer; essa sarà inviata agli Uffici a termini del regolamento.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 giugno 1924 n. 1153, che istituisce le scuole ed i gradi per motorista navale »;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243 concernente la unificazione della gestione ferroviaria di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Bensa a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BENSA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge n. 200, presentato dal ministro delle colonie, per regolare le attribuzioni e le prerogative dei governatori delle colonie.

Invito il senatore Mayer a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Convenzione con la Compagnia "Eastern Telegraph Company", per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Bensa e Mayer della presentazione di queste relazioni; che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia » (N. 79 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia ».

Ieri fu chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore.

Ha la parola il relatore, senatore Marchiafava.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Sento il dovere di ringraziare con viva riconoscenza i senatori Loria, Rava e Pestalozza e il ministro dell'interno onor. Federzoni, del giudizio benevolo che hanno dato sulla mia relazione; devo però ringraziare anche gli uomini eminenti con i quali ho avuto l'onore di trovarmi nell'Ufficio centrale e che mi furono larghi di consiglio e di suggerimenti.

Ho ascoltato i discorsi interessanti dei senatori Loria, Rava e Pestalozza e sono in massima d'accordo con le osservazioni e con le considerazioni che hanno fatto, pure quando, elogiando la legge e caldamente raccomandandone l'approvazione, ne indicavano le lacune e le manchevolezze. Il senatore Loria, fra tante importanti cose che ha detto, ha deplorato e a lui si è associato il senatore Rava - le abitazioni brutte e malsane delle classi operaie, che fanno desiderare le osterie. Io sono per-

fettamente d'accordo con i colleghi: senza le case popolari veramente igieniche, che si vedono anche a Roma, per iniziativa del rimpianto senatore Talamo, vero apostolo delle case popolari, è vano sperare che le opere di difesa del popolo dalle malattie sociali e tutte le opere rivolte alla protezione dell'infanzia e della maternità, abbiano quella efficacia che tutti desideriamo. Io ricordo l'impressione che mi fece un discorso del trono in Inghilterra, mi pare il primo discorso dopo guerra. In esso il Re diceva presso a poco queste parole: « Se noi vogliamo che la nostra patria sia quale noi la desideriamo, dobbiamo intraprendere una grande offensiva contro la malattia e la delinquenza e il primo punto di attacco deve essere la casa insalubre, sporca, affollata in strade anguste. Noi dobbiamo ambire di dare alla classe lavoratrice la casa - *home*, nel senso che gli inglesi danno a questa parola - con il conforto, il benessere e la pace ».

Io apprezzo e rispetto le ragioni dell'arte e dell'estetica, ma come medico mi sono più care le ragioni dell'igiene e della pubblica salute. Quindi prima delle opere di abbellimento ed anche di più comoda viabilità si dovrebbero fare nelle città in numero sufficiente le case popolari e fare scomparire alcune strade che le disonorano e ove sono abitazioni, davanti le quali la Dea della salute si coprirebbe la faccia e dove si diffondono le malattie e dove, in una disonorante promiscuità, germoglia la delinquenza precoce.

Con le case popolari igieniche, inondate dal sole, tra il verde dei giardini, fiorirà la salute dei bambini, scompariranno molte malattie, saranno deserte le osterie e la pace lieta entrerà nelle famiglie. Nel quartiere Testaccio di Roma, dove, come ha ricordato il collega senatore Loria, Domenico Orano ha descritto con forti tinte le miserie delle abitazioni, sorgono ora case popolari; l'altro giorno ebbi il piacere di vederne una dove, nella corte ampia, piena di luce fra i verdi alberi, uno sciame di bambini, coi grembiolini bianchi, puliti, usciva allora dall'asilo infantile annesso alla casa e vigilati dalla maestra giocavano lietamente e si rincorrevano, lontani dai pericoli materiali e morali della strada, mentre le madri tranquille attendevano alle faccende domestiche. Era uno spettacolo che veramente rinfrancava il cuore e faceva sperare nell'avvenire!

Il senatore Loria inoltre ha osservato che la legge non protegge abbastanza i fanciulli trascurati e maltrattati dai genitori cattivi. Veramente nell'art. 20 si parla di provvedimenti per i fanciulli che si trovino in case insalubri o allevati da per ignoranti o cattive. Ora fra queste persone si possono anche trovare genitori snaturati.

Alle altre osservazioni del senatore Loria, ha già risposto il ministro dell'interno con maggiore efficacia di quello che possa fare io.

L'onorevole senatore Rava, con la sua consueta fine arte oratoria, ha detto cose molto belle e molto interessanti, ma non mi pare abbia fatto osservazioni alle quali io senta il dovere di rispondere.

L'onorevole Pestalozza, con la compenza che tutti gli riconosciamo, ha parlato specialmente della maternità, per la quale, come egli giustamente ha osservato, occorrono provvedimenti più efficaci per tutelare il normale svolgimento delle sue funzioni. Egli desidererebbe l'obbligo dell'allattamento materno, che è di valore inestimabile per la salute e la vita dei bambini. Nel 1907 si discusse in Senato, come ricorderanno i senatori Guala, Lucchini e Scialoja, la legge Giolitti « assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata ». Ed allora un illustre e compianto collega del professore Pestalozza, il senatore De Cristofrois esprime anche il desiderio dell'obbligo dell'allattamento materno, ma questo desiderio non fu soddisfatto allora, come probabilmente non potrebbe essere soddisfatto ora. Però non dobbiamo scoraggiarci; dobbiamo anzi confortarci, perchè sebbene non ve ne sia l'obbligo, l'allattamento materno progredisce e prospera nei brefotrofi come in quello di Roma, egregiamente diretto, come mi sono persuaso in una visita recente che vi ho fatto. Negli asili materni, come in quello di Roma, le madri nubili allattano i loro bambini e non è raro di vedere che ne escono con la prole fiorente di salute spose dell'uomo che le rese madri.

L'on. Pestalozza ha inoltre espresso il desiderio dell'obbligo delle donne gestanti alla visita negli ambulatori; io non credo che si possa imporre, almeno per adesso, quest'obbligo di visita periodica. Si parlò di questa questione al Consiglio superiore di sanità dell'anno passato a proposito della profilassi delle cecità, la quale è spesso provocata dalla oftalmia

purulenta dei neonati per contagio della madre, ma si convenne che non si poteva proporre che fosse imposto alle gestanti l'obbligo delle visite. Credo invece, con l'onorevole ministro dell'interno, che la educazione, la propaganda da parte dei medici e delle buone e brave levatrici, le scuole di puericoltura l'esistenza di ambulatori diretti da medici competenti, con facilità di accesso dovranno persuadere le donne gestanti della necessità di queste visite periodiche, per le quali si possono prevenire e curare a tempo malattie insidiose e fatali alla madre e al feto.

Ora se dovessi continuare a parlare dovrei ripetere le cose che ho detto nella relazione; ciò che certamente non oserò di fare. Mi limiterò a dire che l'approvazione del Senato di questo disegno di legge avrà un alto significato, e sarà ragione di vivo compiacimento perchè ne verrà riconosciuta l'opportunità, la grande importanza sociale e l'Italia non rimarrà più a lungo inferiore alle altre nazioni che hanno già in applicazicne queste disposizioni.

Ho ricordato il Belgio nazione piccola ma nobile, generosa e industriale, ma potrei ricordare tante altre nazioni civili nelle varie parti del mondo. In Germania, nella quale si hanno tra le 5 mila e le 6 mila istituzioni per l'infanzia, dovute alla carità privata, nel 1922 si è emanato la legge dell'impero per l'infanzia sulla base del principio che ogni fanciullo ha il diritto di ricevere quella educazione che valga a sviluppare le sue qualità fisiche, morali e sociali. Conseguenza di questo principio è una delle opere che compiono in vari paesi le autorità delegate alla protezione dell'infanzia, che merita di essere ricordata e che si comincia a promuovere anche fra noi per iniziativa specialmente dell'istituto italiano di igiene previdenza ed assistenza sociale; cioè la istituzione di centri, d'istituti di consultazione, nei quali i fanciulli, gli adolescenti, i giovanetti sono assistiti e guidati nella scelta del mestiere e della professione più adatto secondo le proprietà somatiche e psichiche, secondo le attitudini, le inclinazioni, con quale beneficio degli individui e della società, con quale maggiore e migliore rendimento del lavoro umano, tutti possono comprendere.

Io ho pensato che a questi centri come si

dice ora, di orientamento professionale, converrebbero per insegna le parole di Carlo Martello a Dante nel Paradiso:

Se il mondo laggiù ponesse mente
Al fondamento che natura pone
Seguendo lui avria buona la gente.

Con questa legge il Governo abbraccia nell'insieme, in tutta la sua ampiezza il problema della maternità e dell'infanzia, afferma la sua volontà di proteggerla e di difenderla e si fa vigile custode, coordinatore, integratore di tutte quelle istituzioni, di tutte quelle opere volte al benefico scopo e ne proclama solennemente, al di sopra della carità, il dovere sociale.

Inoltre, il consenso del Senato in una atmosfera di pace al disopra di ogni dissidio politico, unito alle voci di plauso e di approvazione venute da varie parti, sarà di fausto auspicio perchè la legge sia accolta con concordia da tutta la Nazione; se ne comprenda l'alto valore sociale così che tutti i cittadini, ciascuno nelle proprie possibilità, contribuiscano alla sincera, leale, completa applicazione della legge perchè essa abbia la maggiore efficacia.

Nella fine della relazione si esprime la speranza che questa legge possa contribuire alla pacificazione sociale. Che la speranza non sia troppo ardita, si può dedurre dalla considerazione che per l'applicazione di questa legge dovranno farsi più intimi, più stretti, più cordiali, direi quasi più sentimentali, i legami fra le varie classi sociali per la mutua assistenza e specialmente per dare conforto aiuto, benessere, istruzione alla maternità o all'infanzia delle classi più umili e più disadattate: onde dovrebbe avvenire che con la scomparsa delle oscure e tristi sofferenze, scompaiano anche i biechi rancori degli animi e questi si aprano a sentimenti di bontà, di pace, di gentilezza, d'amore (*approvazioni*). Ed allora alla lotta sociale si dovrebbe sostituire, nella giustizia, l'unione, la cooperazione delle classi sociali, ed allora, come diceva Giosuè Carducci in un discorso pronunciato a Bologna « sull'istruzione popolare » parlando di una compenetrazione senza violenza, pacifica delle classi lavoratrici — egli diceva, della plebe — negli altri elementi sociali, si avrà il popolo.

vero, uno, libero, uguale. E alle parole del grande poeta vorrei aggiungere: « nell'unione dei cuori », secondo il voto espresso alcuni giorni fa, dal nostro Re. (*Approvazioni*).

Io ho accennato alle voci di plauso per questa legge venute da varie parti. Mentre scrivevo la relazione ho ricevuto parecchie lettere con e senza suggerimenti, tra le quali domando al Senato il permesso di leggerne una di una nobile e buona signora, presidente dell'Assemblea della Cassa di maternità di Milano:

« Presidente della Commissione
per lo studio del progetto di legge
per l'assistenza alla maternità e all'infanzia ».

« Ho l'onore di trasmettere l'unito ordine del giorno, votato all'unanimità dall'Assemblea della Cassa di maternità di Milano, nell'assemblea del 29 marzo 1925. Oso sperare che il plauso e l'omaggio della più antica e più importante tra le casse libere di maternità, giungeranno ai legislatori, mentre si apprestano a dare all'Italia nostra una legge che tuteli con la salute degli italiani, il più prezioso patrimonio nazionale ».

E l'ordine del giorno è il seguente:

« L'assemblea della Cassa di maternità di Milano, udita la relazione del Consiglio, si compiace che l'importante progetto di legge, d'iniziativa ministeriale, per la protezione della maternità e dell'infanzia che sta per essere presentato al Parlamento, consacri il diritto della madre e del bambino ad una protezione efficace ed alla più amorevole assistenza; e non dubita che i rappresentanti della nazione sentiranno il dovere di dare all'Italia una legge che, proteggendo la funzione più importante del vivere sociale, ponga finalmente il nostro paese al livello delle altre nazioni civili ».

Il voto della benemerita assemblea di Milano è il voto di tutti i cittadini che sentono, al di là degli stretti egoismi del presente, le responsabilità delle generazioni avvenire. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

E istituito un ente morale, con sede in Roma, denominato « Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

L'Opera Nazionale non è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa dell'avvocatura erariale.

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera Nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 218.

Il decreto del ministro deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

L'Opera Nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti.

(Approvato).

Art. 2.

L'Opera Nazionale è amministrata da un consiglio centrale composto di ventisette membri, e cioè di due senatori e due deputati, nominati dalle rispettive assemblee per la durata della legislatura e di ventitre membri nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno.

Dei membri da nominare con decreto Reale, quattro sono designati dal ministro dell'interno e quattro rispettivamente dai ministri delle finanze, della giustizia, dell'istruzione e dell'economia nazionale, scegliendoli nel personale delle relative amministrazioni di grado non inferiore al sesto; uno è designato dal ministro degli affari esteri tra i funzionari del Commissariato dell'emigrazione; uno dalla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali; uno dalla Società Italiana di pediatria; uno dalla Società Italiana di ostetricia; uno dalla Società italiana di Eugenia; uno dall'Opera Nazionale degli orfani di guerra psichicamente anormali; uno dalla Croce Rossa italiana; sei sono scelti fra gli amministratori e i direttori di importanti istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dei minori o tra persone specialmente competenti nelle discipline relative a tale assistenza, ovvero, con le norme da stabilirsi nel regolamento, fra i soci benemeriti indicati nell'articolo 3, e due fra signore dedite all'assistenza medesima.

I membri nominati con decreto Reale si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.

Il Presidente e il Vice presidente, da scegliersi fra i consiglieri, sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In seno al Consiglio centrale è costituita una giunta esecutiva, composta del Presidente e del Vice presidente dello stesso Consiglio, di due fra i quattro membri del Consiglio designati dal ministro dell'interno e di altri cinque membri, scelti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e possibilmente fra quelli residenti a Roma.

Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Nei casi d'urgenza, la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo, nella sua prima adunanza, per la ratifica.

Il personale necessario per la gestione dell'Opera Nazionale è fornito, di regola, dall'Amministrazione dell'interno, e i funzionari e gli impiegati addetti al servizio dell'ente continuano a far parte dei ruoli rispettivi.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio, nominati con decreto Reale, e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consessi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono considerati soci dell'Opera Nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a lire 30 mila.

Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta la somma di lire 500.

Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annual-

mente la somma di lire 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Opera Nazionale assegna diplomi e medaglie di benemeritenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'opera.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Ho seguito con molto interesse la importante discussione che si è svolta in Senato intorno a questo disegno di legge e non posso che associarmi agli elogi che dagli onorevoli Loria, Rava e Pestalozza, sono stati rivolti, sia al Governo per l'iniziativa, sia al nostro collega senatore Marchiafava per la sua magnifica relazione. Se mi permetto di sottoporre all'Ufficio centrale poche osservazioni, lo faccio soltanto perchè, convinto come sono, che, come giustamente dice il nostro illustre relatore, l'indice della civiltà di una Nazione è dato dall'interesse che si svolge intorno alla protezione del fanciullo, desidero che noi non costituiamo un'opera Nazionale di più, ma un nuovo Istituto che possa corrispondere pienamente ed efficacemente ai suoi scopi.

All'articolo 3 di questo disegno di legge si dice, tra l'altro, che sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a lire 50,000, secondo la proposta del Governo. L'Ufficio centrale ha ridotto questa cifra a lire 30,000. Io chiedo all'Ufficio centrale e al Governo se non sembri più opportuno di ridurre ancora la cifra stessa portandola a 10 mila lire. E ne spiego le ragioni. Mi pare che sia molto facile con una sapiente organizzazione, di trovare in Italia mille persone le quali aderiscano a diventare soci benemeriti di quest'Opera nazionale se l'importo necessario non sorpassa 10 mila lire, il che costituirebbe un fondo di 10 milioni. All'ultimo comma dello stesso articolo si prevede che le associazioni e gli enti morali che vogliono essere iscritti tra i soci benemeriti devono versare il doppio dei soci individuali; è quindi possibile si trovino altri 500 enti che

vogliono sottoscrivere 20,000 lire, cosicchè l'Opera potrebbe realizzare 20 milioni. Avrei invece molti dubbi di conseguire un simile risultato se le due cifre rimanessero fissate con 30 e con 60 mila lire.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo non si oppone alla proposta del senatore Mayer, riconoscendo che essa corrisponde ad una valutazione esatta e saggia delle possibilità, ma si augura anche che al momento opportuno il senatore Mayer e gli altri membri di questa alta Assemblea autorevolmente ed efficacemente collaboreranno a quell'opera di propaganda che vorremmo intraprendere.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la proposta del senatore Mayer.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole senatore Mayer, accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale, consiste nel sostituire al terzo comma dell'art. 3, alle parole: « a lire 30 mila » le parole: « a lire 10 mila ».

Chi approva la proposta del senatore Mayer è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva).

Pongo ora ai voti l'intero art. 3 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

L'Opera Nazionale provvede, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali, con le modalità stabilite nel regolamento, alla protezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, appartenenti a famiglie bisognose, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali, e dei minori materialmente o moralmente abbandonati, travati e delinquenti, sino all'età di anni diciotto compiuti. Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera Nazionale integra le opere già esistenti di protezione della mater-

nità e della infanzia e ne favorisce le iniziative.

Favorisce inoltre la diffusione delle norme e dei metodi scientifici d'igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti specialmente in riguardo alla sifilide; di scuole teorico-pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile; organizza, d'accordo con le amministrazioni delle provincie, con i consorzi provinciali antitubercolari, istituiti dalla legge 24 luglio 1919, n. 1382, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonché con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili; invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e della infanzia; promuove, quando ne ravvisi l'opportunità, la riforma di tali disposizioni, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti.

(Approvato).

Art. 5.

L'Opera Nazionale è investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, e, nell'esercizio di tale potere, ha la facoltà di provocare dalle competenti autorità governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo, la sospensione e lo scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati.

Restano ferme le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, relative alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Approvato).

Art. 6.

Nell'esplicazione dei suoi compiti integrativi, l'Opera Nazionale ha la facoltà:

a) di fondare istituzioni di assistenza ma-

terna, casse di maternità, opere ausiliarie dei brefotrofi per la tutela delle madri bisognose e abbandonate, che allattano la loro prole, ed altre istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, là dove l'assistenza risulti deficiente, o di promuoverne la fondazione;

b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongono di inadeguate risorse patrimoniali;

c) di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indirizzandone le attività secondo i più urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo, all'uopo, la revisione dei relativi statuti e regolamenti e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore.

È prescritto il parere dell'Opera Nazionale per provvedere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

(Approvato).

Art. 7.

L'Opera Nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1° con un contributo di lire 8,000,000, corrisposto annualmente dal Ministero dell'interno sul fondo stanziato nel bilancio dello stesso Ministero per sovvenzionare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi fini di ricovero e legalmente riconosciute;

2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate all'erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di Pietà di prima categoria, riservata, in base all'art. 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

4° con quella percentuale di utili netti che potrà essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di S. Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto delle Opere Pie di S. Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;

5° col quarto della tassa comunale di soggiorno devoluto, dal 1° gennaio 1925, a favore degli istituti di beneficenza locali, in virtù del Regio decreto legge 4 gennaio 1925, n. 2;

6° con le contribuzioni dei soci;

7° con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera Nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.

I fondi di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle provincie e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nei quali è riscossa la tassa di soggiorno.

LUSIGNOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. Brevissime parole sull'articolo 7, il quale contiene la indicazione dei fondi necessari al conseguimento degli scopi, che si propone la provvida legge. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul numero 1 di questo articolo, che dice così: « con un contributo di lire 8,000,000 corrisposto annualmente dal Ministero dell'interno sul fondo stanziato nel bilancio dello stesso Ministero per sovvenzionare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi fini di ricovero e legalmente riconosciute ».

Ora, io non vorrei che il prelevamento di una somma abbastanza notevole, specie se si tiene conto dell'intero ammontare del capitolo, andasse a detrimento di altri servizi altrettanto delicati. Perchè, se ben ricordo, da questo capitolo si traggono i contributi anche per le istituzioni ospitaliere. Non occorre che io dica quali e quante siano le necessità ospitaliere, così per quel che riguarda gli ospedali esistenti come per quel che riguarda quelli che dovrebbero esistere e che non ci sono. Per questo io raccomando all'onorevole Ministro di vegliare, perchè le somme in favore di questi istituti non siano in alcuna guisa né assottigliate né decurtate.

Ma una seconda ragione mi ha consigliato di prendere la parola. In questo articolo è prestabilito il fondo di otto milioni quale contributo del Ministero dell'interno. Ora, io osservo che gli otto milioni possono essere adeguati, oggi, alla necessità dell'Opera nazio-

nale, ma domani potrebbero non esserli; ed allora, quando fosse necessario di stanziare una somma diversa, occorrerebbe una legge, perchè la legge stabilisce otto milioni. Io credo che questo non possa contribuire alla agilità dell'amministrazione dell'Opera nazionale. Per queste due ragioni mi permetto di sottoporre al Senato ed al Governo un modestissimo emendamento, il quale è ispirato appunto ai due scopi di salvaguardare quelle somme che debbono attribuirsi a quei servizi, di cui ho parlato, e di dare maggior libertà al Governo nella determinazione del contributo all'Opera nazionale. Ripeto, è un emendamento tanto modesto, che io spero che l'onorevole Ministro vorrà accoglierlo; l'emendamento suonerebbe così: « con un contributo annuo del Ministero dell'interno da prelevarsi da un apposito titolo del bilancio dello stesso Ministero ».

Vedo che l'onorevole Pironti fa un cenno negativo col capo; ma io non credo esistere alcuna legge che impedisca la istituzione di nuovi capitoli di bilancio, secondo le necessità che si presentano. Nè vorrei che si facesse una questione di forma, la quale andrebbe a danno della sostanza delle cose. Io mi preoccupo molto di tutte quelle istituzioni che sono sussidiate dal Ministero dell'interno e per le quali si prelevano i fondi da questo capitolo. Come ho già detto, se si tolgono otto milioni da un capitolo, che credo di 15 milioni in tutto....

FEDERZONI, *ministro per l'interno*. Sono 15 milioni!

LUSIGNOLI. ...si decurta molto il fondo disponibile, e c'è il pericolo che si decurta per sempre. Se invece noi costituiamo un apposito capitolo, l'onorevole ministro potrà prendere accordi col suo collega delle finanze, per coordinare le necessità dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, che è provvidissima, con le necessità di altre istituzioni, ugualmente provvide.

È opportuno iscrivere questo nuovo capitolo, oltre che per le ragioni che ho detto, anche per non obbligare il Governo a presentare un disegno di legge per modificare la cifra di otto milioni: mi pare perciò che non convenga determinare nella legge la somma del contributo. Queste sono le considerazioni che io sottopongo al Senato e all'onorevole ministro.

FEDERZONI, *ministro per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Io apprezzo vivamente le ragioni che hanno indotto l'onorevole senatore Lusignoli a formulare la sua proposta. Lo ringrazio della fiducia occasionale che egli ha dimostrato al Governo in quanto lascerebbe...

LUSIGNOLI. Io sono sempre obbiettivo!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*, ...in quanto lascerebbe all'iniziativa e all'arbitrio del Governo lo stabilire la misura del contributo. Ma lo prego vivamente di non insistere nel suo emendamento: la misura del contributo così come sarebbe fissata dal primo comma dell'articolo 7 non fa altro che determinare in via, io direi di consolidamento, quella che è la quota normale assegnata alle istituzioni che corrispondono ai fini per i quali è stato promosso il disegno di legge. Posso assicurare l'onorevole Lusignoli, e questa è la cosa essenziale che importa a lui ed al Senato, che le altre istituzioni, delle quali egli si è giustamente preoccupato, non subiranno nocimento o trascuranza per il fatto di questa nuova iniziativa. Del resto, debbo dire che per lo stesso esercizio finanziario, che ormai è alla fine, il collega delle finanze, con insolita generosità, ha corrisposto favorevolmente alla mia richiesta di una notevole maggiore assegnazione, appunto destinata soprattutto agli istituti ospitalieri. Quindi io debbo ritenere che in pratica l'inconveniente temuto e denunciato dal senatore Lusignoli non avrà a verificarsi per il fatto dell'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Lusignoli se insiste nel suo emendamento, dopo le dichiarazioni del Governo.

LUSIGNOLI. Udite le dichiarazioni del ministro, non insisto nel mio emendamento, per quanto seguiti a ritenerlo ragionevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 7 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di relazione e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore

di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento dell'Alto Comando della Regia Marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume »;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943: « Modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale di servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie »;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495: « Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata amministrazione austriaca »;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce le « norme per la ricostituzione degli atti repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul disegno di legge: « Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia ».

Do lettura dell'articolo 8.

Art. 8.

In ogni provinciá è costituita, fra tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, una federazione diretta da un consiglio composto del presidente e otto consiglieri, scelti, tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate, dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale. Del Consiglio fa parte di diritto il Medico provinciale.

Il presidente e i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengano a quattro sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, e la dichiarazione può essere promossa dall'Opera Nazionale.

Il Consiglio ha sede in locali gratuitamente forniti dalla Provincia.

CREDARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO. Io ho letto con vera commozione la relazione che il senatore Marchiafava ha compilato, nella quale è dimostrato che cosa può fare il cuore allorquando è sussidiato dalla scienza e dalla dottrina. Questo disegno di legge fa molto onore al Governo che l'ha presentato, e costituisce un titolo di merito per tutti quelli che vi hanno collaborato. Ma con qualche meraviglia ho visto che fra i ministri proponenti manca quello della pubblica istruzione. Il Comitato centrale e i Comitati provinciali dovranno valersi, come strumento essenziale per la esecuzione di questa legge, degli asili infantili, dei riformatori, delle scuole elementari; in nessuna sede all'infanzia si dà un'assistenza più efficace che nelle opere prescolastiche, scolastiche e postscolastiche. Quindi è ben giusto che vi siano due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione nel comitato centrale, ma non è ammissibile che nei comitati provinciali e comunali la scuola sia del tutto trascurata; pertanto io propongo che a fianco del medico provinciale debba trovar posto, nel comitato provinciale, un ispettore scolastico. La scuola conosce le famiglie attraverso gli scolari, in modo veramente chiaro; e la presenza dell'ispettore scolastico — che di

solito sarà l'ispettore scolastico capo - ed in ogni caso sarà designato dal provveditore agli studi - sarà veramente utile; e propongo altresì che, per ragioni di euritmia, nel comitato comunale insieme all'ufficiale sanitario, abbia posto il direttore didattico o un maestro elementare.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo accetta di buon grado la proposta di emendamento del senatore Credaro.

CRE DARO. È un'aggiunta.

PRESIDENTE. Domando al relatore dell'Ufficio centrale se accetta l'aggiunta all'articolo proposta dal senatore Credaro.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Credaro ed accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, che consiste nell'aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 8 le parole: « e un ispettore scolastico ».

Chi approva questo emendamento è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 8 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Il Consiglio direttivo di ogni federazione provinciale:

1° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera Nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istituzioni pubbliche e private, vigilando sul funzionamento di tali istituzioni, sull'opera dei patroni, istituiti con l'articolo 10 della presente legge, e in genere sull'applicazione delle leggi protettrici della maternità e dell'infanzia;

2° segnala all'Opera Nazionale le istituzioni pubbliche e private delle provincie, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternità e dell'infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei ser-

vizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.

Per l'esercizio della vigilanza, il Consiglio si avvale, di regola, di speciali ispettori nominati dall'Opera Nazionale e può anche richiedere, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla cassa di maternità e delle altre leggi del lavoro in generale, la vigilanza è esercitata dagli ispettori dell'industria e del lavoro, ai quali il Consiglio direttivo di ogni federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni.

(Approvato).

Art. 10.

In ogni comune l'attuazione dei compiti dell'Opera nazionale è affidata a patroni dell'uno e dell'altro sesso, scelti dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale tra persone di indiscussa probità e rettitudine e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile.

I patroni:

1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati e adoprando perché le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso d'infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie.

2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori, o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e di minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle congregazioni di carità, le

attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

4° vigilano sui fanciulli e adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono, quando occorra, dai sottoprefetti i provvedimenti di cui all'art. 27 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori dell'industria e del lavoro, i quali devono prestare la necessaria assistenza.

(Approvato).

Art. 11.

Per il coordinamento delle loro attività, i patroni sono riuniti, nei singoli comuni, in uno o più comitati di patronato.

Il numero di tali comitati e dei componenti di ciascuno di essi è stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal consiglio direttivo della Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale. Di ciascun comitato fa parte di diritto l'Ufficiale Sanitario del Comune. Nelle città, ove siano più comitati di patronato, ne faranno parte medici condotti incaricati dall'Ufficiale Sanitario del Comune.

I comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal comune.

CREDARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO. Io ho già svolto la mia proposta di aggiunta a questo articolo. Si deve leggere cioè così: « Di ciascun comitato fanno parte di

diritto l'Ufficiale Sanitario del comune e il direttore didattico o un maestro ». Come vecchio radicale avrei anche il desiderio di proporre il parroco perchè nei piccoli comuni è la persona più adatta e utile per opere di beneficenza e di assistenza sociale ed è anche la sola persona che abbia molto tempo disponibile.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'interno se non ha alcuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal senatore Credaro.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non ho alcuna difficoltà; ma se vogliamo metterci il parroco, sarà bene adoperare una forma che sia giuridicamente accettabile, perchè non c'è un solo parroco nel comune. Si potrà quindi mettere, per esempio: un sacerdote che abbia cura di anime e che venga designato dal prefetto.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se non ha alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento all'art. 11, proposto dal senatore Credaro e dal ministro, nei seguenti termini: « Di ciascun Comitato fanno parte di diritto l'ufficiale sanitario del Comune, il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote che abbia cura di anime e che venga designato dal prefetto ».

MARCHIAFAVA, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo, perchè riconosco la grande utilità dei parroci nei piccoli Comuni, e il grande bene che essi possono fare quando sono buoni sacerdoti.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 11 così emendato:

Art. 11.

Per il coordinamento delle loro attività, i patroni sono riuniti, nei singoli comuni, in uno o più comitati di patronato.

Il numero di tali comitati e dei componenti di ciascuno di essi è stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal consiglio direttivo della Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale. Di ciascun comitato fanno parte di diritto l'ufficiale sanitario del Comune, il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote che abbia cura d'anime e che venga designato dal prefetto. Nelle città, ove siano più comitati di patronato, ne faranno parte me-

dici condotti incaricati dall'ufficiale sanitario del Comune.

I comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal Comune.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

I patroni che omettendo di eseguire gli incarichi eventualmente ricevuti, o eseguendoli senza la necessaria diligenza, compromettano il normale funzionamento dei servizi di assistenza, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale.

(Approvato).

Art. 13.

Le funzioni dei componenti del Consiglio centrale, della giunta esecutiva, dei consigli direttivi delle federazioni provinciali e dei patroni sono gratuite.

(Approvato).

Art. 14.

Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformità delle tavole di fondazione e degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni e delle frazioni di comune a cui esse sono destinate: salvo le riforme previste nella presente legge e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili, sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera nazionale, dai Consigli direttivi delle Federazioni provinciali e dai patroni, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera nazionale.

(Approvato).

Art. 15.

Gli ospedali, asili di maternità e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei

limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, ancorchè si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di assistenza a norma dell'art. 34 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Le norme degli articoli 6 e 10 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818, e del relativo regolamento, concernenti il periodo di riposo per le puerpere e i riposi per l'allattamento, sono applicabili anche alle donne impiegate in stabilimenti dello Stato e di altri enti pubblici, in quanto ad esse non provvedano disposizioni ugualmente favorevoli di particolari leggi e regolamenti.

(Approvato).

Art. 17.

Quando le autorità di pubblica sicurezza, o le istituzioni di beneficenza e assistenza, o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale.

Ai cittadini trasgressori è applicabile la pena prevista nell'art. 389, primo comma, del codice penale.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Imperiali a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

IMPERIALI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazioni dell'accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi e conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Imperiali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sul disegno di legge n. 79-A.

Do lettura dell'articolo 18:

Art. 18.

Agli effetti della vigilanza di cui al n. 1 dell'art. 10 della presente legge, allorchè una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori della dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.

Al comitato medesimo gl'istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli medesimi.

Gli allevatori e custodi e i presidenti degli istituti di beneficenza e assistenza che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.

(Approvato).

Art. 19.

Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per

negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta, o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.

Uguale provvedimento debbono adottare i patroni, quando le nutrici, gli allevatori e gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite o a quelle degl'ispettori di cui all'articolo 9 della presente legge, salvo l'applicazione, a carico delle nutrici e degli allevatori, amministratori o direttori, delle pene previste nel codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli allevati o ricoverati e nei casi di violenze o minacce verso i patroni o ispettori, i quali vanno considerati, a tutti gli effetti, come pubblici ufficiali.

(Approvato).

Art. 20.

Il procuratore del Re deve trasmettere al comitato di patronato del luogo di residenza del minore, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 20 (n. 5), 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

(Approvato).

Art. 21.

È vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di quindici anni compiuti, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, o in pubbliche rappresentazioni date nelle sale di varietà, nei cinematografi, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazione di opere liriche o dramma-

tiche e le cinematografie aventi scopi educativi.

Tale divieto è esteso agli adolescenti minori di anni sedici compiuti, per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.

I prefetti o sottoprefetti possono, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o più fanciulli, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgono a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

I contravventori alle disposizioni dei primi due commi del presente articolo sono puniti a termini dell'art. 48, secondo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste nella legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, nei casi contemplati nella legge medesima.

(Approvato).

Art. 22.

La Commissione a cui spetta di autorizzare gli spettacoli cinematografici deciderà a quali di essi possano assistere i fanciulli e adolescenti dell'uno e dell'altro sesso. Qualora li escluda, la Direzione dello spettacolo dovrà pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e curare rigorosamente l'esecuzione dell'ordine.

I concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengano a tali disposizioni, incorrono nell'ammenda da lire 200 a 500; e nel caso di recidiva l'autorità locale di pubblica sicurezza sospenderà o revocherà la licenza di cui agli art. 37 e 39 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, salvo le sanzioni previste nel codice penale.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e dell'Ufficio centrale sulla dizione dell'articolo 22 e seguenti. Molto opportunamente si tenta di prendere provvedimenti

per far sì che i fanciulli e gli adolescenti fino a una certa età, non possano frequentare certi spettacoli cinematografici; però il concetto di adolescenti è troppo vago. Nei nostri codici non è precisata l'età legale dell'adolescenza; abbiamo, come tutti sanno, una diminuzione di pena a seconda che i ragazzi hanno meno di nove, meno di quattordici, meno di diciotto e meno di ventun anno.

Il Tommaseo (*commenti*) dice che l'adolescenza è l'età tra la puerizia e la giovinezza: se facciamo delle leggi e vogliamo farle osservare, bisogna che precisiamo il limite di età. L'Ufficio centrale all'articolo 21 precisa così:

« È vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di 15 anni compiuti, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici ». Ma in altri articoli l'età non è fissata. Conviene indicarla.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Possiamo dire minori di 16 anni.

MAYER. Dunque anche agli articoli 23 e 24 dove si proibisce la somministrazione di bevande alcoliche e del tabacco agli adolescenti, occorre precisare il limite di età. L'onorevole ministro propone: adolescenti minori di anni 16; se l'Ufficio centrale è d'accordo non ho altro da dire.

GAROFALO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *dell'Ufficio centrale*. La disposizione che è criticata dall'onorevole Mayer è perfettamente identica a quella che si trova nel progetto ministeriale. Si parla di fanciulli adolescenti senza precisarne l'età; ciò è vero, non è conforme al sistema delle altre leggi; ma vi è una ragione pratica per cui, in questo caso, non conviene determinare l'età preventivamente. Si tratta dell'ingresso nelle sale dei cinematografi; ora come è possibile immaginare che tutti quelli che si affollano all'uscio portino con sé l'atto di nascita e lo presentino per dimostrare che hanno più di 14 o di 16 anni? Molto più pratico è lasciare al discernimento, e al buon senso delle persone che hanno tale incarico, di vedere se si tratti di un adolescente o di un adulto.

Non mi sembra possibile fare diversamente; credo pertanto che si debba approvare questo articolo come è formulato.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Mi permetta l'onorevole contraddittore che io replichi brevemente. Quando abbiamo fissata una età, sarà difficile l'osservanza della legge, perchè sarà difficile di chiedere i certificati di nascita, ma almeno avremo un dato certo. Non dimentichiamo che siamo in contrasto con interessi. Chi è alla porta del cinematografo, come farà a stabilire se si tratta di un adolescente o meno? Si potrà esigere una constatazione di fatto: ma lasciare un vocabolo vago, renderà impossibile l'applicazione della legge stessa.

Non insisto per una età o per un'altra, ma insisto perchè sia accettato il concetto di precisare nella legge una età. E siccome il Ministro dell'interno aveva proposto i sedici anni io crederei che l'Ufficio centrale potrebbe far sua questa proposta.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Io credo che in sede di regolamento la questione sollevata dall'onorevole Mayer potrà essere risolta convenientemente. Per ora, possiamo approvare il testo proposto dall'Ufficio centrale.

Prendo impegno che la cosa verrà studiata, perchè non vi è dubbio che la formula generica adottata dall'Ufficio centrale può prestarsi anche alla totale elusione del concetto affermato nella presente disposizione. D'altra parte, non si può negare che esistono le difficoltà pratiche enunciate dall'onorevole Garofalo.

Io mi propongo di riesaminare questa speciale questione di cui non sarà difficile trovare una pratica soluzione.

MAYER. Sono d'accordo con quanto ha detto ora l'onorevole ministro e non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 22 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 23.

Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli Istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcoliche

ai fanciulli e adolescenti comprendendosi fra tali bevande anche il vino.

È vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai fanciulli e adolescenti qualunque bevanda alcolica.

Negli esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda alcolica non possono essere impiegati fanciulli e adolescenti, dell'uno e dell'altro sesso, minori di anni diciotto compiuti, fatta eccezione per le persone della famiglia dell'esercente.

È in facoltà dei prefetti di vietare, per ragioni di moralità o di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori di anni diciotto.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti a norma dell'art. 489 del codice penale, salvo per i pubblici esercenti la revoca della licenza a norma dei primi due capoversi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 632 contro l'alcoolismo.

(Approvato).

Art. 24.

È vietato di vendere o somministrare tabacco in qualsiasi forma a fanciulli o adolescenti, sotto pena della ammenda sino a lire duecento e della confisca del tabacco venduto o somministrato.

È vietato ai fanciulli e agli adolescenti minori dei 15 anni di fumare in luogo pubblico sotto pena dell'ammenda di lire cinque e della confisca del tabacco che essi portino indosso.

(Approvato).

Art. 25.

È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con quelle della presente legge, la quale entrerà in vigore nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione.

Nello stesso termine sarà approvato con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, il regolamento per la sua esecuzione e per il funzionamento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta e degli altri disegni di legge, già approvati nella seduta di ieri e della proposta di modificazioni al Regolamento del Senato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 marzo 1924, N. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi Istituti nautici, con alcune varianti » (N. 109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi Istituti nautici, con alcune varianti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi Istituti Nautici con le seguenti varianti:

a) all'art. 10, capoverso della lettera d), la parola « esami » è sostituita con la parola « anni »;

b) all'art. 14, 1° comma, il n. 1086 è rettificato in 1087;

c) all'art. 15 dopo la parola « regolamento » vanno aggiunte le parole « e ciò fino all'inizio dell'anno scolastico 1926-27 ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417.

VITTORIO EMANELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 21 ottobre 1923, numero 2557;

Visto il parere del Consiglio dell'istruzione nautica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla prima classe di tutte le sezioni dei Regi istituti nautici possono accedere i giovani che hanno superato, presso una scuola Regia o pareggiata, l'esame di ammissione alla prima classe di una delle seguenti scuole medie di secondo grado: liceo classico, liceo scientifico, corso superiore dell'istituto tecnico, corso superiore dell'istituto magistrale.

Alla prima classe delle sezioni macchinisti e costruttori possono accedere anche i giovani che hanno conseguito la promozione dalla prima alla seconda classe di un Regio istituto industriale (sezione per industrie elettromeccaniche).

Art. 2.

Le iscrizioni alla prima classe di ogni sezione hanno luogo entro il numero di posti disponibili nella medesima, secondo le norme seguenti.

Hanno la preferenza coloro che chiedono la iscrizione per la prima volta, entro il limite di 20 posti. Per i rimanenti posti hanno la preferenza coloro che, essendo stati già iscritti nella 1ª classe della medesima sezione nello stesso istituto, non hanno conseguito la promozione alla 2ª classe, salvo il disposto dell'articolo 9. Per i primi l'iscrizione è fatta secondo l'ordine di merito risultante dal titolo di studio previsto dall'art. 1, per gli altri secondo apposita graduatoria di merito, da farsi con le

norme che saranno stabilite dal regolamento.

In ogni caso, a parità di merito, hanno la precedenza, in primo luogo gli orfani di militari della marina da guerra e dei marittimi della marina mercantile deceduti per evento di guerra; in secondo luogo i giovani appartenenti a famiglie o affidati alla vigilanza di parenti prossimi che risiedano nella sede dell'istituto; in ultimo quelli che appartengono a convitti locali.

Art. 3.

Alle classi 2^a, 3^a e 4^a possono accedere:

a) per promozione dalla classe immediatamente inferiore della stessa sezione, gli alunni dei Regi istituti nautici, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni od anche in base ad esami di promozione, secondo norme che saranno stabilite nel regolamento;

b) per esami di idoneità, i candidati esterni che all'atto in cui sono ammessi agli esami abbiano conseguito il titolo necessario per l'ammissione alla 1^a classe della sezione a cui aspirano, almeno tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per il passaggio alla classe alla quale si concorre.

L'ammissione di alunni provenienti dalla Regia accademia navale sarà determinata volta per volta con decreto del ministro per la marina, tenendo presenti gli anni di corso compiuti ed i risultati delle prove di esami già sostenuti in quella scuola.

Art. 4.

Le iscrizioni nelle classi 2^a, 3^a e 4^a, hanno luogo entro il numero dei posti disponibili in ciascuna classe, secondo le norme seguenti:

Hanno la precedenza gli alunni provenienti per promozione dalla classe immediatamente inferiore della medesima sezione nello stesso istituto. Qualora, dopo la iscrizione di detti alunni, rimangano dei posti disponibili, essi sono assegnati nel seguente ordine:

1° a coloro che, essendo già iscritti nella medesima classe dello stesso istituto, non hanno conseguito la promozione alla classe superiore, salvo il disposto dell'art. 9;

2° agli alunni provenienti dagli altri Regi

istituti nautici, dando la preferenza a quelli che provengono per promozione dalla classe immediatamente inferiore;

3° ai giovani che hanno superato gli esami di idoneità, nello stesso ordine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 5.

Le iscrizioni a qualunque classe dei Regi istituti nautici sono riservate ai cittadini italiani ed agli italiani non regnicoli, anche sprovvisti della naturalità.

Gli stranieri potranno essere iscritti soltanto previa autorizzazione speciale del Ministero della marina.

Dalle iscrizioni sono escluse le donne.

Art. 6.

Ogni anno ha luogo, per gli alunni iscritti nell'ultima classe dei Regi istituti nautici, un esame di licenza.

Il certificato che essi ottengono vale loro per essere ammessi al conseguimento della patente di grado nella marina mercantile e per poter accedere a quegli istituti ed a quegli uffici pubblici in cui si richiede l'idoneità che da tale certificato è comprovata.

Agli esami di licenza sono ammessi, coi medesimi effetti e con modalità da stabilirsi con regolamento, i candidati esterni che abbiano conseguito, almeno quattro anni prima, il titolo di studio richiesto per l'iscrizione alla prima classe della sezione di Regio istituto nautico, alla cui licenza aspirano.

Chi abbia compiuto, o compia entro l'anno il 23° anno di età può presentarsi agli esami di licenza, anche senza aver prima ottenuto il titolo di ammissione alla prima classe.

Non è consentita in nessun caso alcuna dispensa, nè totale nè parziale, dagli esami di licenza.

Art. 7.

Sono sedi di esami di promozione e di idoneità, e di esami di licenza per gli alunni interni, tutti i Regi istituti nautici.

Il ministro per la marina con provvedimento annuale stabilirà i Regi istituti nautici sedi di esami di licenza per i candidati esterni, sce-

gliendoli, di regola, fra quelli esistenti nei capoluoghi di Provincia.

Art. 8.

Ogni alunno, anche se ripetente, deve frequentare tutte le lezioni e le esercitazioni della classe in cui è iscritto. Non sono ammessi uditori.

Art. 9.

Un alunno può ripetere la stessa classe soltanto una volta, alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 10.

Gli alunni che manchino comunque ai doveri scolastici o disciplinari od offendano il decoro personale, la morale o il sentimento nazionale, anche fuori della scuola, sono puniti con le seguenti pene disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) sospensione temporanea dalle lezioni;
- c) esclusione parziale o totale dagli esami dell'anno in corso;
- d) allontanamento definitivo dall'istituto, con perdita dell'anno scolastico.

Colui che è punito con questa pena non può essere negli esami successivi ammesso in altro Regio istituto nautico che in seguito ad autorizzazione ministeriale;

e) espulsione definitiva da tutte le scuole dipendenti dal Ministero della marina.

Le mancanze di carattere collettivo possono, inoltre, portare come conseguenza la sospensione di alcune o di tutte le classi dell'istituto, anche con perdita dell'anno scolastico.

Nel regolamento saranno stabilite le modalità con le quali dette pene disciplinari saranno applicate.

Art. 11.

Nella tabella E) annessa al Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 388, alla voce « esame di ammissione (per chi deve farlo) » è sostituita la voce « esame di idoneità ».

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore con l'anno scolastico 1924-25.

Art. 13.

Salvo quanto è disposto nel successivo art. 14, sono abrogati il decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1087, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886, ed il Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2042. È inoltre abrogata qualunque altra disposizione che sia contraria al presente decreto.

Art. 14.

Nell'anno 1925 potranno presentarsi agli esami di idoneità alla 3^a classe i candidati esterni che abbiano conseguito, almeno due anni prima, uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla 1^a classe dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886.

Analoga concessione è fatta, sino all'anno 1926, ai candidati esterni agli esami di idoneità per la 4^a classe, e, fino al 1927, ai candidati esterni, alla licenza che abbiano conseguito uno dei suddetti titoli di studio almeno tre o quattro anni prima rispettivamente.

Le donne che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino già iscritte nei Regi istituti nautici possono completare i loro studi.

Art. 15.

Fino a che, con decreto Reale, non venga emanato apposito regolamento, il ministro per la marina è autorizzato a disciplinare con sue ordinanze l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL

DE STEFANI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SECHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. Io avevo avvertito della discussione di questo disegno di legge l'onorevole senatore Gentile, perchè egli è veramente interessato nella materia; si tratta infatti di disposizioni che regolano l'ammissione degli allievi negli istituti nautici e sono, necessariamente, informate ai criteri generali che hanno ispirato la riforma dell'istruzione pubblica da lui attuata. Ma non lo vedo nell'aula, e questo mi consiglia ad essere più sintetico nella mia brevissima esposizione.

Il caso ha voluto, che di un provvedimento scolastico dipendente dalla legge Gentile, il Senato debba per la prima volta specificamente occuparsi, a proposito di Istituti nautici; così l'incarico di riferire è toccato a me, che non ho nessuna specifica competenza in materia scolastica, e debbo candidamente dichiarare che mi sono regolato a lume di buon senso, di quel poco buon senso che eventualmente posseggo.

PRESIDENTE. Spesso è la guida migliore!

SECHI. Ne convengo appieno onorevole Presidente, e per questo ho accettato l'incarico. Occorre anzitutto io dichiarare molto categoricamente in nome dell'Ufficio centrale, che nel nostro giudizio sul provvedimento in esame si è fatto del tutto astrazione dalla riforma Gentile; quindi nel proporre al Senato di approvare il disegno di legge, riserviamo piena la libertà del nostro giudizio sulla bontà o meno di tale riforma, che sarebbe del tutto fuor di luogo ora discutere. Poichè essa è in vigore, tutti gli ordinamenti scolastici, anche dei pubblici istituti che non dipendono dal Ministero della Pubblica istruzione, devono conformarsi ad essa, buona o cattiva che sia; l'Ufficio centrale riconosce dunque la convenienza che l'ammissione degli allievi negli istituti nautici sia stata regolata in conformità di quanto dispone la riforma Gentile per le altre scuole.

Pure prescindendo in genere dalla riforma, non possiamo però tacere delle conseguenze che essa porta sulla materia regolata dal decreto legge in esame; questa sarebbe acquiescenza eccessiva, ed io sento il dovere di richiamare l'attenzione del Senato sulla condizione fatta agli alunni riprovati che devono

ripetere la classe; i quali non hanno la certezza di trovar posto nella scuola che già frequentavano, e questo l'Ufficio centrale ritiene sia inconveniente assai grave. La riforma Gentile applica una disposizione di ordine generale che io trovo pienamente giusta, ed è quella di consentire all'alunno riprovato di ripetere l'anno scolastico soltanto una volta. Sta bene; giusta severità che sfollerà le scuole di Stato della peggiore zavorra; consuetudinaria, del resto nella R. Accademia navale fin da quando fu istituita; ma io dico, e con me l'Ufficio centrale: quando voi date facoltà di ripetere l'anno, all'allievo che non ha superato gli esami, avete anche il dovere di assicurare l'ammissione di tutti gli allievi che devono ripetere una classe. Orbene questa sicurezza non risulta dalle disposizioni del decreto legge di cui discutiamo la conversione: io non mi dilungo a dimostrarne il perchè, d'altronde esposto con la chiarezza che mi è stata possibile nella relazione, non desidero tediare il Senato ripetendo ora quello che ho scritto, certo è che tale sicurezza non sussiste; credo che l'onorevole sottosegretario di Stato alla marina in questo dovrà convenire.

L'Ufficio centrale, ha già avuto buoni affidamenti dal competente ufficio del Ministero della marina; esso ha dichiarato che fin'ora nessun inconveniente pratico è avvenuto, e con opportuni provvedimenti di ordine amministrativo, si è sempre riusciti a fare ripetere l'anno a tutti i riprovati; ha pure assicurato del suo proposito di provvedere adeguatamente anche nell'avvenire in modo sicuro che un allievo ripetente non sia escluso dalla classe. Stando così le cose, e trattandosi di un decreto-legge da convertire, l'Ufficio centrale ritiene sufficiente prendere atto di tali affidamenti e propone di approvare la conversione; il Senato potrà farlo ancora più tranquillamente se l'onorevole Sottosegretario di Stato alla marina vorrà confermare gli affidamenti avuti, e darci la sicurezza che questi disgraziati ripetenti avranno sempre modo di ripetere tutti il corso. Certo non sono gli allievi più meritevoli; dare ad essi una buona bastonata sta bene, ma ammazzarli scolasticamente credo sarebbe eccessivo.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato alla marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato alla marina*. Posso assicurare l'onorevole relatore che ritenendo equo e giusto quanto ha rilevato e fatto osservare, l'Amministrazione prenderà i necessari provvedimenti perchè gli allievi riprovati possano ripetere l'anno negli istituti nei quali hanno seguito il corso o sicuramente in altri istituti.

SECHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. Questa è già buona cosa, ma vorrei raccomandare che, nei limiti del possibile, si trovi il modo di far ripetere il corso nello stesso istituto che l'allievo ha frequentato. Prendere un ragazzo di Camogli e mandarlo a studiare, non dico a Porto Empedocle, ma soltanto a Savona, costituisce, coi tempi che corrono, un disagio finanziario ben grave per i suoi disgraziati genitori.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato alla marina*. Confermo l'assicurazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore D'Amelio di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'AMELIO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i trattati di pace di Versaglia, Trianon e di Neuilly sur Seine ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore D'Amelio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Assegnazione di fondi straordinari per lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori » (N. 143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di fondi straordinari per lavori edilizi

degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 15,270,000 pei lavori di completamento: delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; pei lavori di sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e pei lavori di consolidamento del carcere di Milano.

Tale somma sarà ripartita in 4 rate annuali, di lire 3,817,500 ciascuna, da iscriversi con decreti del ministro delle finanze in uno speciale capitolo della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della giustizia per gli esercizi finanziari 1924-25, 1925-26, 1926-27 e 1927-28.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari » (N. 146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Su questo disegno di legge

c'è una certa discrepanza di vedute tra il Governo e l'Ufficio centrale, soprattutto sopra l'interpretazione da darsi al decreto originario. Perchè mentre secondo l'interpretazione data dal Ministero della giustizia, l'anzianità che doveva dare la prevalenza era l'anzianità totale di servizio, secondo l'interpretazione dell'Ufficio centrale l'anzianità dovrebbe essere quella nel grado e nella classe. Io non voglio discutere se l'interpretazione del Ministero, che risale ormai a quattro anni fa, o quella dell'Ufficio centrale sia la migliore, pregherei l'onorevole Ufficio centrale di trovare una forma che consentisse di non rivedere tutto il lavoro fatto già da quattro anni per concorsi già esauriti dal 1921. Se si adottasse in modo tassativo l'interpretazione dell'Ufficio centrale il Ministero sarebbe obbligato a disfare molte situazioni di fatto che si sono ormai consolidate; sono rispettoso naturalmente dell'opinione e dell'interpretazione dell'Ufficio centrale, posso anche convenire che se si trattasse di caso vergine propenderei per la sua interpretazione, ma lo prego di trovare il modo di risolvere questa questione che è piccola ma che potrebbe diventare spinosa.

Potrei, se l'Ufficio centrale volesse ritirare il suo emendamento e lasciar correre l'articolo come era formulato, prendere, nei limiti del possibile, l'impegno di riparare agli inconvenienti che in pratica ha dato luogo l'interpretazione data dal Ministero quattro anni fa.

Si tratta di due o tre casi solamente in cui non può essere difficile trovare qualche temperamento, tanto più che ormai la questione è superata, perchè questo decreto ha avuto il suo esaurimento; la materia è oggi regolata diversamente, gli archivi notarili sono regolati come le altre amministrazioni dello Stato; costituiscono non più tanti uffici con organico separato come era prima, ma uffici con organico unico come le altre amministrazioni dello Stato; e nelle promozioni pertanto oggi si segue precisamente il criterio della anzianità nel grado e nella classe che l'Ufficio centrale suggerisce.

MANGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il Guardasigilli ha creduto di attenuare l'esistente ed effettivo dissidio, col dirvi che esso sarebbe tra il progetto Ministeriale e l'Ufficio

centrale; però la divergenza non è con quest'ultimo, ma addirittura col Senato. E per vero, questo non solo una volta, nella tornata 4 febbraio 1921, ma una seconda ha affermato quei criteri che ci siamo sentiti in dovere di riproporre ora per la terza volta. Sicchè con le proposte, che avete innanzi, ha l'Ufficio centrale reso doveroso omaggio ad una deliberazione vostra e che era venuta a seguito di una lunga, e come sempre, alta discussione fatta nella tornata anzidetta; nella quale parecchi oratori, Polacco, Fratellini, De Cupis, Di Stefano, Campello, dimostrarono come il Governo avesse attuato il decreto in modo diverso da quello che il suo testo disponeva, e la relazione relativa dell'onorevole Mortara, Guardasigilli che lo aveva proposto, confermava.

Venuto tale decreto avanti a voi per la convalida, fu lunga la discussione perchè il successore onor. Ferà, al quale si rimproverava la non fedele attuazione, credette di poter dimostrare che non aveva contravvenuto affatto seguendo quella diversa interpretazione, che a lui pareva la giusta. Ma il Senato ne ritenne una inversa e giacchè vide che il testo poteva determinare dubbiezze lo modificò addirittura negli articoli. Ciò una prima volta. Ma tornò una seconda volta lo stesso disegno di legge al Senato, perchè per le vicende parlamentari non potette la Camera approvare quello che noi avevamo votato.

Era mutato ancora una volta il Guardasigilli, vi era l'onor. Rodinò, si tornò sulla discussione di questo tema e fu più breve, perchè bastò che il Senato giustamente accennasse a voler insistere nelle precedenti modificazioni, perchè l'onor. Rodinò riconoscesse, come pur ha fatto testè, ma pur venendo a conclusioni inverse il Guardasigilli attuale, avere errato il Governo del tempo nell'eseguire; sicchè il Senato per la seconda volta modificò allora il decreto.

Torna esso oggi per la terza volta, sempre perchè nel frattempo le mutevoli vicende parlamentari non resero possibili il voto dell'altro ramo del Parlamento. Quindi il vostro Ufficio centrale non solo in rito, ma soprattutto come merito non poteva concludere diversamente di come ha fatto. Invero, in rito esso doveva riproporre i medesimi emendamenti che erano stati due volte e costantemente approvati dal Senato; ed in merito,

poi essendosi effettivamente data dal Governo una erronea interpretazione del testo del decreto poichè lontanamente poteva a ciò prestarsi, doveva proporsene la modificazione, e questo si è fatto.

Ed in fondo di che cosa si tratta? Per il conferimento dei posti vacanti negli archivii distrettuali, dopo la guerra si era creduto di modificare le precedenti norme e dare una giusta preferenza agl'impiegati già in servizio in confronto agli estranei. E nei rapporti dei primi si adottò per le nomine ai posti superiori di conservatore, il criterio generalmente in vigore nelle altre amministrazioni, del merito congiunto all'anzianità; e ciò in deroga alla legge notarile del 1913, per la quale nel concorso prevalevano i soli titoli di studio. Questo decreto quindi diceva che si dovesse preferire l'anzianità; naturalmente quell'anzianità che vi è fra i quasi uguali per altri requisiti; questa è la interpretazione logica e giuridica.

Viceversa il potere esecutivo credette di dover interpretare questa anzianità nella intera carriera, quindi fra disuguali per titoli, per attitudini ecc. il che portò che semplici scritturali solo perchè con venti anni di carriera, fossero preferiti ad alcuni conservatori, che ne avevano dieci è vero, ma che erano forniti di alti titoli.

Venuto il decreto all'esame del Senato, e conosciutasi una simile interpretazione il suo esame si cambiò giustamente in censura, perchè il Senato non poteva consentire in simili errori. Io ebbi l'onore di essere anche allora relatore dell'Ufficio centrale, come poi lo fui anche la seconda volta, ed ora per la terza, e speriamo ultima.

Che anzi, poichè leggendo il testo del decreto, lumeggiato specialmente dalla relazione Mortara, che lo precede, non pareva, se normalmente si giudicava, che potesse dar luogo a strane interpretazioni, l'Ufficio centrale, concluse dapprima per l'approvazione del decreto.

Fu qui nell'aula che si avvertì come il Governo avesse fatte le promozioni, dando una prevalenza assoluta e generica all'anzianità.

Proprio l'on. Di Campello venne opportunamente a denunciarcelo. E non solo non lo negò il guardasigilli on. Fera, ma credette dimostrare che aveva fatto bene, perchè l'anzianità cui dava la preferenza il testo del decreto

era quella della intera carriera, non già nel grado è tanto meno fra chi aveva quasi uguali titoli. Di qui il dibattito; e gli autorevoli oratori si ribellarono a questo criterio, e ad essi mi unii io con gli altri membri dell'Ufficio centrale, poichè ci accorgemmo della necessità di usare una locuzione più precisa, e così fu fatto. Torna ora la terza volta il tema e l'on. Guardasigilli quasi trova quale una ragione di non ricevere in materia legislativa, il fatto compiuto. Ah no! Se facciamo passare il fatto compiuto come sanzione degli errori od anche più dei possibili abusi, non so dove andremo a finire. È pur vero che le contingenze della vita sono quelle che sono, e consigliano spesso a deflettere ed a tergiversare dalla linea dritta; ma bisogna che il Senato sappia quello che fa ed esamini le situazioni. Purtroppo ora comincia ad entrare nei nostri costumi politici anche il fatto compiuto; ma è un male, un gran male che esso debba legare le mani persino dei legislatori. (*Approvazioni*).

Non è l'Ufficio centrale però che vorrà fare, di questa, che è piccola, una questione grossa. Io, specialmente per la parte politica in cui modestamente milito, non vorrò prendere questa occasione per elevarla a questione d'indirizzo e di tendenza. Se proprio il fatto già compiuto implicherebbe, per esser distrutto, un calpestare troppi interessi, son pronto a trovare un adattamento. La dizione, altra volta apparsa poco chiara, ove il Guardasigilli ci dichiarasse che il Governo del tempo errò, potremo invece trovarla chiara oggi; poichè trattasi di pure opinioni, e mutano di opinione anche i saggi. (*Si ride*).

Ma dire oggi che il Senato errò nelle due sue deliberazioni precedenti, e ciò solo perchè all'onorevole ministro pare si debba far di cappello al fatto compiuto, ne parrebbe un po' troppo; in ispecie poi se vi sono dei danneggiati. Io non ho in pura tesi il dovere di saperlo; ma se il ministro ci assicura che essi sono pochissimi, ed essendo passati 4 o 5 anni anche questo rospicino, che è uno dei tanti in conseguenza della guerra, sta per essere del tutto digerito senza grandi inconvenienti, potremo trovare una soluzione alla meglio.

Si, è vero, non si calpestano legittimi interessi, quando essi si sono costituiti in base ad un'interpretazione abusiva alla legge; ma, come

pare, potrebbe qui trattarsi di interessi di combattenti, e confesso con lealtà il mio peccato, nel quale per giunta ho delle recidive, io per chi si è battuto per la Patria, non un occhio soltanto sono disposto per conto mio a chiudere, ma tutti e due.

Si potrebbe in tal caso votare un ordine del giorno interpretativo e motivato, che desse ragione di questa nostra rientrata. Ciò parmi il meno che si possa fare; ma che il Senato dopo aver detto due volte no, oggi dica sì, di fronte ad un discorso per verità anche un po' troppo laconico del Guardasigilli, di solito invece convincente ed esauriente, non mi pare opportuno. L'on. Rocco è abituato, è vero, ai trionfi; ma questo trionfo sarebbe un po' sproporzionato e troppo grande. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, se ella crede, si potrebbe rinviare questo progetto a venerdì, per dar modo all'Ufficio centrale di mettersi d'accordo con l'onorevole ministro per formulare l'ordine del giorno di cui ella ha parlato.

MANGO, *relatore*. Se il Senato supera la pregiudiziale, nella quale l'Ufficio centrale può pur convenire con un po' di discussione e di esame su quel che disse il decreto, e su ciò che credette il Governo, si spiegherebbe il perchè oggi solo in apparenza ci rimangiamo una interpretazione che per due volte abbiamo dato.

PRESIDENTE. Permetta onorevole relatore, ella stessa viene a conclusioni in forma dubitativa.

Ella ha esposto le difficoltà di una condizione di fatto che, forse, possono essere superate in un colloquio tra il ministro e l'Ufficio centrale.

MANGO, *relatore*. La Commissione dal suo punto di vista non trova difficoltà: noi siamo consentanei a noi stessi. L'erronea interpretazione da parte del potere esecutivo esiste. Se sia pratico emendarla, è un altro fatto.

L'onorevole Guardasigilli ci assicura che dal punto di vista pratico ove mutassimo la dizione del decreto, si verrebbe a scompagnare ciò che da anni è consolidato, senza far bene forse a nessuno e certo danneggiando molti. Questo non può non aver peso; perchè in fondo fare della pura accademia qui non deve essere consentito. Se il Senato crede che venga chiarita con un ordine del giorno la situazione, si può

prendere atto delle dichiarazioni del ministro che assicura si atterrà, nella ulteriore applicazione del decreto, alla interpretazione che ha dato il Senato, e si potrebbe avere così una soluzione degna. Certamente l'Ufficio centrale non vuole togliere il beneficio a nessuno dei funzionari, che l'abbia ottenuto; si preoccupa però del male possibilmente venuto ad altri.

Se ella, onorevole Presidente, crede quindi di rinviare la discussione, perchè possa concordarsi un ordine del giorno esplicativo, la Commissione non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. La mia proposta è conforme alle sue conclusioni.

L'onorevole ministro guardasigilli consente nel rinvio?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento nel rinvio. In sostanza non c'è una grande discordanza. Il dissenso non è sul testo ma sull'interpretazione che del decreto legge è stata data dal Governo negli anni passati. La Commissione ritiene che questa interpretazione non sia la più giusta e vuole convalidare la sua opinione con un emendamento che funzioni da interpretazione autentica.

Ripeto, non è una questione grossa. Io sarò felicissimo se potrò concordare con la Commissione una formula tale che risolva la cosa. Ad ogni modo, ritengo che non sia il caso di fare per questo una questione di principio.

MANGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. A me sembra che dopo queste dichiarazioni dell'onorevole ministro Guardasigilli, la questione possa dirsi superata.

L'on. ministro Guardasigilli sembra dica: noi conveniamo che si tratta di una questione di interpretazione del testo esistente, e che la interpretazione già data due volte dal Senato è quella buona; alla stregua dei fatti però restano pochissimi danneggiati non sistemati; e si potrà riparare anche ad essi. Di fronte a simile dichiarazione la questione, ripeto, resterebbe puramente e soltanto teorica. Infatti la parola del testo del decreto, noi lo abbiamo detto, non solo non è indispensabile cangiarla perchè si arrivi alla nostra interpretazione; l'erronea era quella del Governo, ed esso vi riparerà alla meglio, non perdendo soprattutto di mira il buon andamento dell'amministrazione. Ora ciò, anche per non

essere troppo rigorosi potrebbe bastare (*Com-menti*).

Ad ogni modo l'Ufficio centrale aderisce al rinvio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di rinviare alla prossima seduta la discussione di questo disegno di legge, per dar modo al Governo ed all'Ufficio centrale di prendere al riguardo gli opportuni accordi. Chi approva questa proposta di rinvio è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Resta stabilito che la discussione di questo disegno di legge sarà fissata al numero uno dell'ordine del giorno della seduta di venerdì prossimo.

Discussione del disegno di legge: « Riabilitazione degli invalidi di guerra » (N. 173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riabilitazione degli invalidi di guerra ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 173*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CALLAINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLAINI, *relatore*. Il disegno di legge in discussione mira ad estendere il beneficio della riabilitazione, come fu concesso ai combattenti che conseguirono una promozione per *merito* di guerra, od una medaglia al valore militare, anche agli invalidi di guerra, che *parteciparono* alla campagna 1915-18, e che *risultino*, nei modi dalla legge stabiliti, di aver *servito la Patria con fedeltà ed onore*.

È un atto di giusta gratitudine verso i minorati di guerra per agevolare ad essi la reintegrazione della loro capacità economica, menomata dalla subita invalidità.

Per questo motivo, largamente spiegato nella relazione, l'Ufficio centrale unanime vi propone l'approvazione di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 parte prima del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1074, sulla riabilitazione per merito di guerra, sono estese ai militari i quali abbiano partecipato alla campagna 1915-18 per l'indipendenza d'Italia servendo con fedeltà ed onore, e siano stati dichiarati invalidi, con pensione privilegiata di guerra, per una delle infermità comprese nelle categorie di cui alla tabella A allegata al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

La dichiarazione o la concessione del beneficio, a norma del precedente comma, non ha luogo che per quei reati, i quali siano stati commessi anteriormente alla data in cui il militare riportò la ferita o contrasse l'infermità per la quale fu dichiarato invalido di guerra.

(Approvato).

Art. 2.

Se la riabilitazione sia stata concessa a norma dei decreti luogotenenziali 15 luglio 1915, numero 1074, e 23 dicembre 1915, n. 1853, o delle disposizioni dell'articolo precedente, la esistenza del requisito della buona condotta, prescritto dall'articolo 1, n. 3, delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili, approvate con Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, dovrà essere determinata in relazione al periodo di tempo successivo alla data del provvedimento di riabilitazione. Tuttavia, nel caso di riabilitazione di diritto o della cessazione degli effetti delle decisioni di proscioglimento indicate nell'articolo 633 del Codice di procedura penale, si dovrà aver riguardo al periodo di tempo successivo alla data in cui risulti che il militare riportò la ferita o contrasse la infermità, per la quale fu dichiarato invalido di guerra.

(Approvato).

Art. 3.

In nessun caso potranno beneficiare delle disposizioni della presente legge i militari che si siano resi colpevoli di abbandono di posto di fronte al nemico o di uno dei reati previsti dall'articolo 46 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, anche se sia intervenuta amnistia, grazia o indulto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi » (N. 186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 186*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere in deroga alla legge 2 luglio 1908, n. 464 e al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 351 e con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di cinque milioni di biglietti (lire 10 milioni) a favore dell'Unione italiana dei ciechi con sede in Firenze, da svolgersi entro l'anno 1927.

(Approvato).

Art. 2.

Con lo stesso decreto col quale verrà autorizzata la lotteria, ne sarà approvato il piano di esecuzione e fissata la data di estrazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova » (N. 162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924,

n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 162*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto Reale 16 ottobre 1924, n. 1853, col quale fu approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Padova.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 7 del predetto decreto sono aggiunte le parole seguenti: « salvo che non si tratti di aree destinate alla formazione delle strade, piazze e giardini di cui alla lettera b) dell'articolo 4, nel qual caso l'indennità sarà raggugliata soltanto al valore del terreno secondo l'uso agricolo cui era adibito, ovvero, se trattasi di area avente altra destinazione, al valore medio dei terreni coltivati della località, prescindendo dalla loro edificabilità, e fermo il gratuito passaggio in proprietà al Comune, nel momento in cui questo crederà di comprenderle nell'elenco delle strade comunali, delle aree costituenti strade private già aperte al pubblico transito ».

(Approvato).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Comune di Padova tendente ad ottenere l'approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città stessa compilato dall'ufficio tecnico municipale e approvato da quel Consiglio comunale nelle adunanze 7 febbraio e 26 maggio 1923;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze e per la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di ampliamento della città di Padova compilato dall'ufficio tecnico municipale e deliberato da quel Consiglio comunale nell'adunanza 26 maggio 1923.

Un esemplare del piano, munito del visto del Ministero dei lavori pubblici, sarà depositato nell'Archivio di Stato.

I piani parziali di esecuzione del piano, cui saranno annessi i piani parcellari, saranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici previa pubblicazione a norma della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Art. 2.

Le zone ove si sviluppa il piano regolatore di ampliamento della città si suddivideranno in tre gruppi:

Il primo gruppo comprende:

a) la zona a nord della linea ferroviaria Padova-Venezia e Padova-Milano;

b) la zona compresa tra il canale Roncaiette e la strada Padova-Bovolenta;

c) la zona compresa tra la via Bezzècca, la via Castelfidardo e Sorio e la ferrovia Padova-Bologna.

Il secondo gruppo comprende:

a) la zona compresa tra la via per Bovolenta, il Canale Scaricatore e il Bacchiglione;

b) la zona compresa tra il canale Scaricatore e il Canale Battaglia;

c) la zona compresa tra la via Castelfidardo e il ponte regolatore al Bassanello.

Il terzo gruppo comprende:

a) la zona compresa tra la linea ferroviaria Padova-Venezia e il Canale Roncaietto;

b) la zona compresa tra il Bacchiglione e il canale per Battaglia;

c) la zona al di là delle linee ferroviarie Padova-Bassano e Padova-Bologna.

Art. 3.

Per l'attuazione del piano sono assegnati i seguenti termini a decorrere dalla data del presente decreto:

per il primo gruppo anni 25;

per il secondo gruppo anni 30;

per il terzo gruppo anni 40.

Art. 4.

Per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento, indipendentemente dallo speciale concorso di cui al capoverso dell'articolo 94 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è concesso al comune di Padova il diritto di imporre ai proprietari dei beni confinanti e contigui per il nuovo valore dei beni in essi compresi i contributi seguenti:

a) contributo in denaro consistente nel pagamento della metà del maggior valore che l'immobile di ciascun proprietario confinante o contiguo avrà acquistato in seguito all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità.

Dovrà peraltro detrarsi a vantaggio dei proprietari che hanno corrisposto il contributo in natura di che alla seguente lettera b), il valore di tale contributo da determinarsi secondo le norme fissate dal presente decreto. Se il valore del contributo in natura sarà maggiore, l'eccedenza sarà risarcita dal comune a titolo d'indennità d'esproprio.

b) contributo in natura consistente nella cessione al comune da parte dei proprietari confinanti del suolo destinato alla formazione delle nuove strade, piazze o giardini sino alla metà larghezza effettiva della strada e sino ad un massimo di metri quindici per le piazze e giardini.

Se il confinante non ha la proprietà di tutta l'estensione del suolo da cedere come sopra, sarà obbligato, nel termine prescritto dal comune o a procurare il suolo stesso o a pagarne il prezzo al comune, ove a questi appartenga, o altrimenti rimborsare il prezzo che il comune stesso debba corrispondere per espropriarlo.

Art. 5.

I proprietari confinanti o contigui, i cui mobili siano resi per la esecuzione del piano inedificabili o inutilizzabili, avranno facoltà di ottenere l'espropriazione del rispettivo fondo colpito dai contributi di che all'articolo precedente.

Art. 6.

È data al comune la facoltà in ordine all'articolo 34 del Regio decreto 8 febbraio 1923, numero 422 di espropriare oltre i terreni e i fabbricati occorrenti per l'esecuzione del piano di ampliamento e sue eventuali modificazioni tutte le zone che sono comprese ad una profondità non superiore ai metri 50 delle fronti delle strade, viali, piazze e giardini compresi nel piano stesso.

Art. 7.

Tutte le indennità dovute dal comune per le espropriazioni da eseguirsi in dipendenza del presente decreto saranno ragguagliate in base al puro valore del terreno considerato prescindendo dalla sua edificabilità dipendente dalla approvazione del piano regolatore.

Art. 8.

L'aumento di valore di cui all'articolo 4a) s'intende rappresentato dalla differenza fra il prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione prima dell'approvazione del presente piano regolatore e quello che avrebbe per virtù delle opere compiute in esecuzione del piano regolatore stesso.

Art. 9.

Le modificazioni del piano che venissero dal comune riconosciute opportune nel corso della sua attuazione saranno approvate con Regio decreto, osservata la procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. A tali modificazioni saranno applicate tutte le disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

All'esecuzione del presente decreto sarà provveduto con apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Padova e approvato con

Regio decreto previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCI
DE STEFANI
DI GIORGIO

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Antonio Abate del comune di Lettere in provincia di Napoli » (N. 134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Antonio Abate del Comune di Lettere in provincia di Napoli ».

Prego l'onorevole, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 134*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Sant'Antonio Abate è staccata dal comune di Lettere in provincia di Napoli e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola Nazionale a favore dell'erigendo ospedale civile di Gallipoli » (N. 187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola nazionale a favore dell'erigendo ospedale civile di Gallipoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una lotteria nazionale per l'ammontare di tre milioni di cartelle al prezzo di lire 2 ciascuna con esenzione da ogni tassa erariale, a favore dell'erigendo ospedale civile e per il completamento dell'istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli. Dell'intero ammontare delle cartelle due terzi saranno impiegati per l'ospedale, un terzo per l'istituto. Con lo stesso decreto col quale verrà autorizzata la lotteria sarà approvato il piano di esecuzione e fissata la data di estrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di questo disegno di legge, sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. D. 31 luglio 1919, N. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra » (N. 7-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. D. 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra ».

Prego l'onorevole ministro della giustizia di dichiarare se consente che la discussione si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei trovati nati durante la guerra, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Gli orfani di guerra iscritti nell'elenco generale prescritto dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, possono essere adottati in età inferiore a diciotto anni col procedimento e con gli effetti stabiliti nel Codice civile, e nelle seguenti disposizioni, in quanto esse derogano a quelle del Codice.

La facoltà di adottare gli orfani predetti è consentita a chi abbia compiuto gli anni quaranta.

Art. 2.

Per gli orfani minori di anni diciotto e privi di entrambi i genitori, il consenso è prestato dal Comitato provinciale competente a norma dell'articolo 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, su relazione del giudice delle tutele, il quale sentirà il parere della persona o dell'ente che esercita la tutela, e quello del consiglio di fa-

miglia o di tutela nei casi dell'art. 209 del codice civile.

Il giudice delle tutele compirà le indagini più accurate per accertarsi che l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa all'orfano ed economicamente non pregiudizievole, dovendosi escludere l'adozione da parte di chi sia in condizione di trarre personale profitto dalla pensione spettante all'orfano o dal patrimonio che egli possieda.

Il Comitato provinciale delegherà il giudice delle tutele o altro dei propri membri a prestare il consenso per l'adozione avanti la Corte d'appello.

Art. 3.

Per gli orfani minori di anni diciotto soggetti a patria potestà il consenso è prestato dal genitore.

Art. 4.

Nei casi dei due articoli precedenti dovrà sempre essere sentito lo stesso minore quando abbia compiuto l'età di dieci anni.

Art. 5.

L'adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferisce all'adottante, o al padre adottivo nel caso contemplato dall'articolo 204 del Codice civile, i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della citata legge 18 luglio 1917, senza però il concorso del consiglio di famiglia o di tutela, ferme restando le disposizioni degli articoli 210 e 211 del Codice civile.

La precedente disposizione si applica anche all'orfano soggetto a patria potestà, se questa venga a cessare dopo l'adozione e durante l'età minore per qualunque causa.

Art. 6.

I genitori adottivi degli orfani di guerra sono sottoposti alla vigilanza e ai controlli stabiliti per i genitori e per i tutori dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 7.

Qualora l'adottante incorra nei casi in cui, a norma degli articoli 18 e 19 della predetta legge, si può far luogo a provvedimenti contro il genitore o il tutore, il Comitato provinciale, sentito il giudice delle tutele, o su proposta del medesimo, può chiedere alla Corte di appello la revoca dell'adozione, provvedendo per la tutela dell'orfano nei modi ordinari.

La revoca non pregiudica i diritti agli alimenti e i diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli procreati fuori di matrimonio nel periodo della guerra e nati entro il 31 dicembre 1919, non contemplati nell'articolo 3 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, dei quali la filiazione non sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata.

L'assenso per essi all'adozione, con le cautele stabilite nell'articolo 2 e con l'osservanza dell'articolo 205 del codice civile, è prestato dal tutore previa approvazione del Consiglio di tutela nei casi preveduti nell'articolo 261 del detto Codice o dal tutore, previa approvazione della amministrazione dell'ospizio, nei casi preveduti nell'articolo 262.

Qualora si tratti di fanciulli non ammessi in un ospizio, o per i quali non sia stato costituito consiglio di tutela, l'assenso è prestato dal giudice delle tutele del luogo dove risiede l'adottante, osservate sempre le cautele sopra indicate.

Nei casi regolati nel presente articolo, quando contro l'adottante si verificano le ipotesi prevedute negli articoli 18 e 19 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, il giudice delle tutele può chiedere alla Corte di appello la revoca dell'adozione, la quale avrà effetto senza pregiudizio dei diritti agli alimenti e dei diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo.

Art. 9.

Le disposizioni precedenti, in quanto derogano a quelle del Codice civile, non si applicano agli orfani di guerra, o alle persone nate fuori

di matrimonio durante la guerra, che abbiano compiuto l'età di anni diciotto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1543 che proroga di sei mesi i poteri del Regio Commissario del consorzio autonomo per il Porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del Porto stesso » (N. 57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1924 n. 1543, che proroga di sei mesi i poteri del Regio Commissario del consorzio autonomo per il Porto di Genova e dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del Porto stesso ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1543, che proroga di sei mesi i poteri del Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto stesso.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 21 agosto 1924, n. 1543.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 14 agosto 1922, col quale fu sciolta l'amministrazione del Consorzio autonomo per il porto di Genova;

Visto il Regio decreto 13 dicembre 1923, col quale fu nominato Regio commissario del Consorzio autonomo del detto porto il ministro di Stato, cav. di Gr. Cr. senatore Umberto Cagni, con l'incarico di provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione definitiva del Consorzio stesso nel termine di sei mesi dalla data del citato decreto;

Ritenuto che i compiti affidati al Regio commissario non sono ancora ultimati e che pertanto ravvisasi opportuno prorogare per mesi sei i suoi poteri;

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata con la legge 28 giugno 1906, n. 291;

Visto il progetto redatto in data 25 ottobre 1918 a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, e concernente i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova, per l'importo di lire 29,400,000, salvo aggiornamento, delle quali lire 2,500,000 sono previste per le indennità di espropriazione.

Ritenuto che ricorrono gli estremi per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori compresi nel detto progetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la marina, per le finanze e per le comunicazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri del Regio commissario per il Consorzio autonomo del porto di Genova, Cav. di Gr. Cr. senatore Umberto Cagni, ministro di Stato, sono prorogati di sei mesi a decorrere dal 13 giugno del corrente anno.

Art. 2.

Le opere previste nel progetto in data 25 ottobre 1918 per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Le opere stesse dovranno iniziarsi e compiersi entro il termine di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto.

Alle relative espropriazioni si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge

15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCI
REVEL
DE STEFANI
CIANO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

BENSA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha proposto l'approvazione del disegno di legge che porta la conversione in legge del decreto di cui si tratta; ha accompagnato la relazione con due raccomandazioni al Governo e sarebbe grato al Governo stesso se volesse manifestare il suo pensiero in ordine a queste due raccomandazioni.

PETRILLO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLO; *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non ha nessuna difficoltà ad accettare le raccomandazioni formulate dall'Ufficio centrale nella sua pregevole relazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinunzia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinunzia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcolico non ecceda il 23 per cento del loro volume » (N. 182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'Accordo fra Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinunzia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinunzia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcolico non ecceda il 23 per cento del loro volume ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinunzia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinunzia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcolico non ecceda il 23 % del loro volume.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze, per il commercio e l'industria e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra l'Italia e l'Egitto risultante dallo scambio di note in data 31 marzo 1921 e 26 aprile 1921, col quale l'Italia rinunzia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinunzia i vini italiani (compresi il marsala ed il vermouth) il cui grado alcoolico non ecceda il 23 % del loro volume.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — SFORZA — FACTA —
ALESSIO — MICHELI.

V. — Il guardasigilli: RODINÒ.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

EUROPA E LEVANTE — UFFICIO V.

A Sua Eccellenza Si. George Buchanan - Ambasciatore di S. M. Britannica - Roma.

Roma, 26 aprile 1921.

Signor Ambasciatore,

Con nota del 31 marzo scorso, Vostra Eccellenza mi ha informato che il Governo egiziano, desiderando modificare l'attuale sistema di tassazione degli spiriti, ha espresso il desiderio che il Governo italiano consenta a rinunciare alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906 relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto.

Vostra Eccellenza aggiungeva che, conformemente alla richiesta di questo Ministero, la rinunzia alle predette restrizioni non dovrà implicare nessuna modifica della tassazione dei vini italiani (inclusi la marsala ed il vermouth) importati in Egitto intendendosi soggetti al futuro trattamento doganale degli spiriti soltanto quei vini italiani (inclusi la marsala ed il vermouth) il cui grado alcoolico eccedesse il 23 % del loro volume.

A richiesta di questo Ministero, Vostra Eccellenza mi ha assicurato d'altra parte con la nota sovracitata che la concessione da parte del Governo italiano delle derogazioni al Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, come richieste dal Governo egiziano, manterrebbe integro per l'Italia il trattamento della nazione più favorita stabilito dal predetto trattato.

Avendo questo Ministero prospettato a co-desta Ambasciata gli inconvenienti a cui dà luogo l'attuale modo di percezione dei dazi *ad valorem*, Vostra Eccellenza mi ha dato infine l'assicurazione che il Governo di S. M. Britannica si sarebbe adoperato efficacemente presso il Governo egiziano per studiare la possibilità di sostituire con tariffe doganali specifiche il sistema dei dazi *ad valorem*.

Nel prendere atto di quanto precede, ho l'onore di informare l'E. V. che, sentito il parere favorevole espresso sulla questione dal Consi-

glio dei ministri, il Regio Governo consente a rinunciare in favore del Governo egiziano alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto.

La rinunzia alle predette restrizioni non dovrà implicare alcuna facoltà per il Governo egiziano di modificare in qualsiasi modo la tassazione dei vini italiani (inclusi la marsala ed il vermouth) importati in Egitto, intendendosi soggetti al futuro trattamento doganale sugli spiriti che sarà stabilito dal suddetto Governo soltanto quei vini italiani (inclusi la marsala ed il vermouth) il cui grado alcolico eccedesse il 23 % del loro volume.

Gradisca, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

SFORZA.

(Copy).

BRITISH EMBASSY — ROME

His Excellency Count Sforza, etc.

31 March, 1921.

Monsieur le Ministre,

The Egyptian Government is, as you are aware, desirous of introducing a change into the general system of taxation of alcohols, and therefore have the honour to request that the Italian Government will release them from the restrictions imposed on the taxation of Italian imported alcohols by article 6 of the Convention of July 14th 1906, between Italy and Egypt. While the Egyptian Government, in deference to the expressed wishes of the Royal Italian Ministry for Foreign Affairs, is not asking for a modification of the restrictions imposed by that article on the taxation of wines, including Marsala and Vermouth, they would be glad, in order to avoid the importation of alcohols under the guise of wines, to receive an assurance that the Italian Government consents to the treatment as alcohols of all wines, including Marsala and Vermouth, whose alcoholic contents shall be found to exceed 23 % of their volume.

I need hardly add that in asking for the above derogations from the Commercial Convention, the Egyptian Gouvernement is glad to give the assurance that Italy would continue to enjoy the full most favoured nation treatment to which she is entitled under the Convention.

Further, in conformity with the wishes of the Royal Italian Ministry for Foreign Affairs, I have the honour to assure you that His Britannic Majesty's Government will use its influence with the Egyptian Government with a view to taking into serious consideration the possibility of substituting where possible specific tariffs for the present ad valorem duties.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

GEORGE BUCHANAN.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Arton, Auteri Berretta.

Baccelli Pietro, Badaloni, Barzilaj, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Bosselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Calabria, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cefaly, Cesareo, Chersich, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cippico, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Noce, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Francica Nava, Fratellini.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Loria, Lucchini, Luigi Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Marchiava, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pantano, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Podestà, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Raina, Rava, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Sechi, Segrè, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sittà, Soderini, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Torraca, Torrigiani, Treccani.

Valenzani, Valerio, Venosta, Venturi, Venzi, Viganò, Vigoni, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 79-A):

Senatori votanti	207
Favorevoli	185
Contrari	22

Il Senato approva.

Proposta di modificazione all'art. 129 del regolamento interno del Senato (Doc. N. LVII):

Senatori votanti	207
Favorevoli	170
Contrari	37

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente l'autorizzazione agli Istituti di consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni « danneggiati terremoti » (N. 49):

Senatori votanti	207
Favorevoli	170
Contrari	37

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1703, relativo all'autorizzazione della spesa di lire 18 milioni per la costruzione di opere nel porto di Cagliari (Numero 119):

Senatori votanti	207
Favorevoli	163
Contrari	44

Il Senato approva.

Modificazioni all'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei comuni per l'impianto degli uffici telegrafici (N. 115):

Senatori votanti	207
Favorevoli	163
Contrari	44

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Capo d'Orlando del comune di Naso (N. 117):

Senatori votanti	207
Favorevoli	162
Contrari	45

Il Senato approva.

Per una tombola nazionale, in pro ospedale civile « Vito Finzi » in Lecce (N. 94):

Senatori votanti	207
Favorevoli	162
Contrari	45

Il Senato approva.

Disposizioni intese a disciplinare la montatura taurina (N. 145):

Senatori votanti	207
Favorevoli	171
Contrari	36

Il Senato approva.

Disposizioni per la leva all'estero (N. 104):

Senatori votanti	207
Favorevoli	174
Contrari	33

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1992, recante aggiunte e varianti al Testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 (N. 150):

Senatori votanti	207
Favorevoli	170
Contrari	37

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni.

BISCARETTI, segretario, dà lettura delle interrogazioni:

Ai ministri delle finanze e dell'economia nazionale per sapere se e come credano prendere provvedimenti per conciliare i termini stridenti di una maggiore esportazione e di un aumento di tariffe ferroviarie che la ostacolano, specialmente nell'industria del latte condensato, che dopo molte difficoltà aveva riconquistato i mercati stranieri perduti nella guerra e caduti in mano della concorrenza svizzera ed olandese.

Pavia.

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se non creda di provocare provvedimenti contro la diffusione di un libricolo di versi di raffinata pornografia, intitolato: *Amori in guerra*, edito a Palermo dalla Casa editrice « L'attualità » nel X anniversario 1915-1925, obbrobrioso e contaminante la purezza dei ricordi della vita al nostro fronte.

L'autore del quale si nasconde sotto lo pseudonimo di *Brenno*, ma ha posto in prima pagina la propria fotografia nella uniforme di ufficiale di fanteria.

Pullè.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poichè abbiamo esaurito l'ordine del giorno e poichè le relazioni sui disegni di legge che sono state presentate oggi, saranno distribuite stasera, i disegni di legge stessi non possono essere iscritti subito all'ordine del giorno, dovendo trascorrere il termine regolamentare. E poichè parecchi senatori hanno espresso il desiderio che il bilancio interno del Senato sia votato prima che l'esercizio, cui si riferisce, cominci, così domani alle ore 16 il Senato si riunirà in comitato segreto per discutere il bilancio interno per l'esercizio 1925-26.

Venerdì alle ore 15 riunione degli Uffici; alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione dei Consigli provinciali e delle Giunte provinciali amministrative (N. 144);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 146) (*Seguito*).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi Istituti nautici, con alcune varianti (N. 109);

Assegnazione di fondi straordinari per lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori (N. 143);

Riabilitazione degli invalidi di guerra (Numero 173);

Lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi (N. 186);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova (N. 162);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Sant'Antonio Abate del comune di Lettere in provincia di Napoli (N. 134);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo ospedale civile di Gallipoli (N. 187);

Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1543, che proroga di sei mesi i poteri del Regio Commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto stesso (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinuncia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinuncia i vini italiani (compresi il marsala e

il vermouth) il cui grado alcoolico non ecceda il 23 per cento del loro volume (N. 182).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419, circa la proroga, mediante scambio di note, dei trattati e delle convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati (N. 181);

Per regolare le attribuzioni e le prerogative dei Governatori delle Colonie (N. 200):

Approvazione dell'accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi, e conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (Numero 209):

Approvazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia stipulata in Roma il 23 dicembre 1923 per il regolamento delle indennità dovute in relazione al soggiorno delle truppe francesi in Italia e delle truppe italiane in Francia (N. 184);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Amministrazione italiana delle poste e dei telegrafi e quella delle poste e ferrovie della Svizzera, per la posa, la attivazione e il movimento del nuovo cavo telegrafico del Sempione (N. 175);

Distacco della frazione di Cascinette di Ivrea dal comune di Chiaverano e sua costituzione in comune autonomo (N. 135).

La seduta è tolta (ore 19).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 12 giugno 1925

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Regolarizzazione dell'attività delle associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni (N. 195);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce le scuole ed i gradi per motorista navale (N. 211);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane (N. 212);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « Gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane (N. 213);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (Numero 214);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici (N. 215);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonché lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico; 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle Cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei Consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse (N. 217);

Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme

per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini (N. 218);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra a contrarre mutui per il funzionamento delle colonie agricole (N. 219);

Emolumenti dei ministri segretari di Stato e dei sottosegretari di Stato (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495: « Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata amministrazione austriaca » (N. 221);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1943: « Modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie » (N. 222);

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1433: « Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume » (N. 223);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato (Numero 224).

Licenziato per la stampa il 24 giugno 1925 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi del Senato pubblico